



COMUNE DI TULA

Provincia di SASSARI

REGOLAMENTO

Comunale per l' applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni, giusto quanto previsto dagli art.li 3,7,e 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.lgs 18.08.2000 n. 267 che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art.54 comma 2 dello stesso Testo Unico.

La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il comune o uno dei suoi organi.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

ART. 2
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.

Il presente regolamento si applica alle violazioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze del Sindaco e dei responsabili dei servizi con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art.54 comma 2 del D.lgs 267/2000.

Si applicano inoltre le disposizioni generali previste nel capo 1, sez.1 della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 3
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000, consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00, a euro 500,00.

Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, anche in misura diversa per le singole fattispecie, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.

Qualora la sanzione edittale non sia stabilita nel singolo atto normativo, ovvero per tutti gli altri casi di regolamenti ed ordinanze già vigenti con sanzioni amministrative stabilite al di fuori dei limiti di cui sopra, queste devono essere applicate nei limiti sopra determinati.

ART. 4
AUTORITA' COMPETENTE

Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art.17, comma quarto, all'art.18, commi primo e secondo, all'art.19, comma secondo e all'art.20 della legge 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza – l'ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per Autorità competente si intende il Responsabile del Settore del quale fa parte il Servizio Polizia Municipale, fatto

salvo quanto possa essere diversamente determinato dalla Giunta Comunale o dal Sindaco a mezzo degli atti di organizzazione che la legge attribuisce alle loro competenze

ART.5 AGENTI ACCERTATORI

All'accertamento, contestazione e/o notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvedono:

- ❑ in via principale il personale della Polizia Municipale;
- ❑ coloro che, specificatamente incaricati, sono deputati alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, limitatamente alle funzioni e alle materie cui sono specificatamente assegnati;
- ❑ gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 689/81 nonché gli altri organi espressamente autorizzati dalle leggi vigenti.

ART. 6 ATTI DI ACCERTAMENTO

Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 della legge 689/81.

ART. 7 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate mediante verbale.

Il verbale di accertamento deve contenere:

- l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento,
- qualifica, nome e cognome dell'agente accertatore e la sua sottoscrizione,
- generalità del trasgressore e/o generalità di colui che era tenuto alla sorveglianza qualora il trasgressore fosse minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere;
- descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
- indicazione delle norme che si presumono violate;
- generalità degli eventuali obbligati in solido;
- indicazione dell'autorità competente cui i soggetti interessati possono presentare ricorso e/o documenti difensivi;
- indicazione delle facoltà di pagamento in misura ridotta, con l'indicazione dell'importo e delle modalità di versamento;
- eventuali dichiarazioni rilasciate dal trasgressore o degli obbligati in solido al momento della contestazione e/o notificazione del verbale.

Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art.15 della legge 689/81.

Per la notificazione e la contestazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della Legge 689/81.

ART. 8 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale per un importo pari alla terza parte del massimo, ovvero se più favorevole, al contravventore, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione.

Il pagamento delle sanzioni amministrative può essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Tula ed indicato sul verbale di accertamento, ovvero con gli altri eventuali mezzi che l'amministrazione comunale vorrà stabilire.

In ogni caso non è mai ammesso il pagamento direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione quando dalla commissione del fatto consegue anche l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.

Con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, fatto salvo il caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, si estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso anche in presenza di scritti difensivi già presentati, i quali pertanto verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

ART. 9 INTROITO DEI PROVENTI

I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitate dal Comune di Tula.

ART. 10 SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E MISURE RIPRISTINATORIE

Le sanzioni amministrative accessorie sono:

- obbligo di ripristino dei luoghi;
- obbligo di rimozione di opere abusive;
- obbligo di sospendere una determinata attività.

Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali dispongano che ad una determinata sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria, questa si applica di diritto.

Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali e delle ordinanze comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimando al trasgressore l'esecuzione ed assegnandogli un congruo termine per provvedere in relazione all'entità delle opere da eseguire.

Qualora il trasgressore o i soggetti obbligati in solido non provvedano all'esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d'ufficio dal Comune ed i relativi oneri sono posti a carico del contravventore e degli obbligati in solido a mezzo dell'ordinanza – ingiunzione, qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero tramite apposito decreto ingiuntivo.

ART. 11 OBBLIGO AL RAPPORTO

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore, deve inoltrare il rapporto completo del verbale di accertamento e di prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni.

ART. 12
RICORSI

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione e/o notificazione della violazione, il trasgressore e/o gli obbligati in solido, possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità.

L'autorità competente, entro 120 giorni dalla data di proposizione del ricorso, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, se ritiene fondato l'accertamento respinge il ricorso e determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza – ingiunzione all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione del verbale comunicandola integralmente ai soggetti interessati ed all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza – ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

ART. 13
ORDINANZA – INGIUNZIONE

Qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento e contestazione, l'Autorità competente di cui all'art.4 entro 120 giorni dal ricevimento del rapporto previsto dall'art.11, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza – ingiunzione all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido.

Con l'ordinanza – ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

ART. 14
OPPOSIZIONE CONTRO L'ORDINANZA – INGIUNZIONE

Contro l'ordinanza – ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, mediante deposito in cancelleria, al Tribunale Ordinario competente, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente le disposizioni in materia di:

- urbanistica ed edilizia;
- tutela dell'ambiente, dell'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- tributaria.

L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima.

ART. 15
RISCOSSIONE COATTIVA

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza – ingiunzione si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute in base a quanto previsto dall'art. 27 della Legge 689/81.

ART. 16
AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI.

La Giunta Comunale con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art.3.

Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni la Giunta Comunale può altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento può avvenire al massimo ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale di variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel periodo di riferimento.

ART. 17
NORME FINALI

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e quelle degli artt. Da 3 a 20 del D.P.R. 29.07.1982 n. 571, nonché quelle previste dalle Leggi Regionali per quanto concerne le violazioni alle leggi stesse.